

Art. 8.

Le pubblicazioni dell'Ufficio del lavoro saranno vendute o date in abbonamento al solo prezzo di stampa.

Saranno, però, inviate gratuitamente a quante associazioni operaie ne facciano richiesta.

(È approvato).

Art. 9.

Le autorità locali, i corpi morali, i sindacati agrari, industriali, commerciali e operai e gli Uffici locali del lavoro hanno obbligo di fornire all'Ufficio del lavoro le notizie e le informazioni, che saranno loro richieste, perchè possa adempiere alle sue attribuzioni.

Tutte le comunicazioni da essi dirette all'Ufficio del lavoro godranno della franchigia postale.

(È approvato).

Art. 10.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie e le informazioni richieste dall'Ufficio del lavoro, o che alterassero scientemente la verità, sono puniti con un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a lire cinquanta.

(È approvato).

Art. 11.

All'Ufficio del lavoro si aggregeranno gradatamente, per decreti Reali, tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali.

Per il personale di questo Ufficio è autorizzata una spesa annua non superiore a lire 50,000; e alle relative variazioni di organico sarà provveduto col bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902-903.

(È approvato).

Art. 12.

Nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, sarà stanziata la somma di lire cinquantamila per le spese dell'Ufficio e del Consiglio superiore del lavoro.

(È approvato).

Art. 13.

Un regolamento da approvarsi con Reale Decreto, udito il Consiglio di Stato:

stabilirà le norme per il funzionamento dell'Ufficio del lavoro;

specificherà le attribuzioni di esso, del Consiglio del lavoro e del Comitato permanente entro i limiti stabiliti dalla presente legge;

indicherà con quali norme le Camere di commercio, i Comizi, la Federazione, la Lega e l'Associazione indicate nell'articolo 2 procederanno alla scelta dei loro rappresentanti, fra persone appartenenti rispettivamente a ciascuno;

determinerà quanto altro è necessario per l'esecuzione della legge medesima.

Una parte dei componenti dell'Ufficio del lavoro, all'atto della sua prima costituzione, sarà scelta fra i cultori delle discipline economiche e statistiche mediante concorso per titoli.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1902.

(È approvato).

Ora viene l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che è il seguente:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo che nel regolamento terrà conto per la scelta degli operai, dei lavoratori dei porti e del mare, dei contadini e dei proprietari agricoltori a far parte del Consiglio superiore, anche dei voti delle loro diverse associazioni. »

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio accetta quest'ordine del giorno?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto quest'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Presidente. Metto a partito l'ordine del giorno che ho letto, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Laveri parlamentari (Osservazioni e proposte).

Presidente. Martedì in principio di seduta si procederà alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Intanto che si aspetta il numero legale stimo bene avvertire la Camera che lunedì mattina si terrà seduta alle 9 e mezza con l'ordine del giorno stabilito per le sedute mattutine. Credo che si potrà andare fino al numero 10 o 11 dei disegni di legge.

Poi alle quattordici si terrà l'altra seduta con quest'ordine del giorno: primo, Relazione di petizioni; secondo, Svolgimento delle interpellanze iscritte nell'ordine del giorno.

Del Balzo Carlo. Domando di parlare.